



**ORDINANZA MUNICIPALE**  
**SULLE TASSE IN MATERIA DI CANALIZZAZIONI**  
(RM 28.08.2018 aggiornamento 24.10.2023, 30.09.2025, 09.12.2025)

**Il Municipio di Riva San Vitale** richiamate  
la Legge federale e cantonale in materia di protezione delle acque;  
il Regolamento comunale delle canalizzazioni del 01.01.1994 e in particolare il capitolo IX  
contributi e tasse;  
la Legge organica comunale all'art. 192;  
e ogni altra norma federale e cantonale in materia,

**d e c i d e:**

**Tasse**

**Art. 1**

<sup>1</sup> Tassa di allacciamento (art. 27 Regolamento)  
CHF. 750.00 per fabbricati fino a 500 m<sup>3</sup>  
per ogni 100 m<sup>3</sup> in più o frazione, aumento della tassa di CHF. 50.00 fino ad un massimo di CHF. 1'500.00.

La tassa è dovuta dal proprietario del fondo e/o dal titolare di diritti reali limitati.

<sup>2</sup> Tassa d'uso (art. 28 Regolamento)

0.8 % del valore di stima minimo CHF. 300.00 per fondi aperti o manufatti speciali (consumo non definibile);  
CHF. 1.50 m<sup>3</sup> minimo CHF. 100.00 per stabili (contatori).

<sup>3</sup> Tassa per cantieri (art. 29 Regolamento)

CHF.300.00

<sup>4</sup> Alle tariffe sopra indicate è aggiunta l'imposta federale sul valore aggiunto (IVA) in quanto nello specifico settore risultano adempiute le condizioni per l'assoggettamento.

Comune di **Riva San Vitale**

**Abrogazione e  
entrata in  
vigore**

**Art. 2** La presente Ordinanza municipale entra in vigore il 1° gennaio 2026, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.  
È abrogata ogni precedente Ordinanza in materia.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

Antonio Guidali

La Segretaria:

Lorenza Capponi

Riva San Vitale, 30.01.2026  
RM del 30.09.2025/09.12.2025

Pubblicata agli albi comunali dal 12 dicembre 2025 al 29 gennaio 2026  
La modifica è stata ratificata dal Sorvegliante dei prezzi (SPR)